

SISTRI: prorogati i termini per l'iscrizione

1 Marzo 2010

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, n. 48 il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010 con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del nuovo sistema per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

In particolare, è stata disposta la proroga di 30 giorni dei termini per l'iscrizione al SISTRI, che adesso sono rispettivamente:

- il **30 marzo** per i **produttori iniziali** di rifiuti **pericolosi**, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con **più di 50 dipendenti**, i produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** derivanti da lavorazioni **industriali** e **artigianali con più di 50 dipendenti**, i commercianti e gli intermediari, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- il **29 aprile** per i **produttori iniziali** di rifiuti **pericolosi**, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con **meno di 50 dipendenti**, i produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** derivanti da lavorazioni **industriali** e **artigianali con meno di 50 dipendenti e più di 10**.

Il decreto modifica, inoltre, i termini per le comunicazioni al SISTRI in caso di movimentazione dei rifiuti e in particolare:

- è stato **soppresso** l'obbligo di preventiva compilazione della scheda di movimentazione nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi (es. nel settore delle costruzioni rifiuti derivanti da C & D affidati ad un trasportatore c/terzi iscritto all'Albo gestori ambientali);
- il produttore dei rifiuti pericolosi deve compilare la relativa scheda della movimentazione almeno **4 ore prima** (e non più 8 ore prima);
- il trasportatore deve accedere al sistema almeno **2 ore prima** dell'inizio del trasporto dei rifiuti (e non più 4 ore prima).

Il decreto modifica anche la definizione di **delegato**, inteso come il soggetto che nell'ambito dell'organizzazione aziendale è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. È stato quindi eliminato il riferimento alle responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale.

Sono modificate, infine, le schede relative all'iscrizione (allegate al Decreto) e in particolare è stato chiarito che per il calcolo **del numero dei dipendenti** occorre fare riferimento ai dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno precedente a quello a cui si riferisce l'iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale e a quelli stagionali che rappresentano frazioni in dodicesimi di unità lavorative annue.

In allegato il decreto ministeriale 15 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiali del 27 febbraio 2010, n. 48

[97-ALLEGATO 2.pdf](#)[Apri](#)

[97-ALLEGATO 1.pdf](#)[Apri](#)